



# COMUNE DI ZERO BRANCO

(PROVINCIA DI TREVISO)

AREA STAFF - SETTORE SEGRETERIA

## ORDINANZA N. 8 del 30-09-2021

**Oggetto: MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA E CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE DA PM10 - DAL 01.10.2021 AL 30.04.2022**

### IL SINDACO

VISTA la DGR n.238 del 02.03.2021, pubblicata sul BUR n.36 del 12.03.2021, con la quale la Regione Veneto ha adottato un pacchetto di misure straordinarie finalizzate al raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria, in esecuzione della sentenza del 10.11.2020 della Corte di Giustizia Europea;

VISTA la DGR n. 1089 del 09.08.2021 con la quale la Regione del Veneto ha emanato ulteriori indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure dettate dalla suddetta D.G.R.V., limitatamente agli interventi relativi alla circolazione dei mezzi inquinanti;

PRESO ATTO delle misure straordinarie per la qualità dell'aria indicate dalle suddette delibere, in particolare delle azioni da applicare dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno;

VISTO il verbale del Tavolo Tecnico Zonale del 10/09/2021;

CONSIDERATO che il Comune di Zero Branco rientra nel territorio dell'agglomerato di Treviso;

RICHIAMATE le procedure di attivazione previste dall'Accordo di programma delle Regioni del Bacino Padano da applicarsi al verificarsi di condizioni di accumulo progressivo e di aumento delle concentrazioni di PM<sub>10</sub> correlate all'istaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, individuate da ogni Regione con il supporto delle proprie agenzie ambientali, nel caso specifico ARPAV, attraverso Bollettini livelli di allerta PM<sub>10</sub> emessi nelle giornate di controllo:

<b>LIVELLO DI ALLERTA</b>	<b>MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELL'ALLERTA</b>	<b>SEMAFORO</b>
Nessuna allerta	Nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (pari a 50 g/m <sup>3</sup> ) della concentrazione di PM <sub>10</sub> .	Colore Verde

<i>Primo Livello</i>	<i>Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento del valore limite di 50 g/m<sup>3</sup> sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti.</i>	<i>Colore Arancione</i>
<i>Secondo Livello</i>	<i>Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento del valore limite di 50 g/m<sup>3</sup> sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.</i>	<i>Colore Rosso</i>

DATO ATTO che:

- ARPAV dal 1.10.2021 provvederà alla verifica del valore limite giornaliero del PM<sub>10</sub> nella stazione di riferimento nei giorni di domenica, martedì e giovedì (giorni di controllo) e all'invio ai Comuni interessati di una e-mail informativa nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì non festivi, in caso di raggiungimento del livello di allerta arancio e rosso;
- le misure temporanee, contenute nel presente atto, da attivare il giorno successivo a quello di controllo restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- sono necessari almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del Valore Limite giornaliero per ritornare al livello di allerta verde,
- i cittadini potranno visualizzare le informazioni ARPAV relative ai livelli di allerta all'indirizzo:

[http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bolettino\\_allerta PM10.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bolettino_allerta_PM10.php)

DATO ATTO che:

- il Trasporto Pubblico Locale in Comune di Zero Branco, percorre solo sulla Strada Regionale SR 515 – ex Noalese e sulla Strada Provinciale SP 65;
- la presenza dei principali assi viari sui quali transita la maggior parte dei veicoli non può essere interessata alla chiusura del traffico perché soggetta alla potestà di altri enti (ANAS per SR 515 – ex Noalese, e Provincia di Treviso per S.P.65 e via Kennedy);
- l'eventuale chiusura al traffico delle sole strade comunali non produrrebbe effetti significativi stante il limitato numero dei veicoli interessati;
- inoltre la chiusura al traffico delle strade di accesso alle strade provinciali comporterebbe un dispendio di mezzi eccessivo e la conformazione urbanistica del territorio non consente efficaci controlli sul rispetto del provvedimento da parte dei cittadini;

RITENUTO quindi di adottare le misure generali previste dall'Accordo di Bacino Padano per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria ed al contrasto all'inquinamento locale da PM<sub>10</sub>;

VISTI:

- Il DPR n. 412 del 26/08/1993 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell'art. 4, comma 4 della Legge n. 10 del 09/01/1991"
- l'art. 5 del DPR 16/04/2013, n. 74, e ss.mm.ii., "Regolamento recante definizioni dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per gli usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del DPR 19/08/2005, n 192"
- il D.Lgs n.152/2006, "Norme in materia ambientale";
- la DGRV n. 836 del 06/06/2017 Approvazione del nuovo "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 182, comma 6, D.Lgs. 152/2006 "Testo Unico delle Norme Ambientali";

- la DGRV n. 122 del 10/01/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- la DGRV n. 1909 del 29/11/2016 "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa";
- la DGRV n.238 del 02.03.2021 "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10.11.2020 della Corte di Giustizia Europea";
- la DGRV n.813 del 22.06.2021 "Quarto Programma di Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola";

## ORDINA

Che siano applicate ed osservate, dal 1° ottobre 2021 fino al 30 aprile 2022 su tutto il territorio comunale le seguenti misure per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico:

### 1) **DIVIETO ASSOLUTO DI COMBUSTIONE ALL'APERTO** di residui vegetali

Sono vietate tutte le combustioni all'aperto in tutto il territorio comunale, in special modo in ambito agricolo e di cantiere, con le sole eccezioni:

- la combustione di scarti vegetali, per motivi fitosanitari, nei quantitativi minimi necessari, secondo le norme sanitarie vigenti (es. infestazione da processionaria del pino).

### 2) **OBBLIGO DI SPEGNIMENTO DEI MOTORI**

Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

### 3) **RIDUZIONE DELLE TEMPERATURE NEGLI EDIFICI**

#### 3.1. **Applicazione del limite delle temperature negli edifici**

##### **residenziali/industriali/artigianali/commerciali:**

- giorni e orari di applicazione: tutti i giorni dalle 00.00 alle 24.00;
- tipologia di edifici e limitazioni:
  - **edifici adibiti ad attività industriali e artigianali:** riduzione della temperatura massima per il riscaldamento civile a **18° C + 2° C** di tolleranza;
  - per tutti gli altri **edifici adibiti a residenza e assimilabili** (abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, scuole, uffici, ecc.): riduzione della temperatura massima per il riscaldamento civile a **19° C + 2° C** di tolleranza;
  - sono escluse dai limiti gli edifici adibiti a case di cura e/o riabilitazioni, ospedali e case di riposo o assimilabili.

#### 3.2. **Divieto di climatizzazione di spazi dell'abitazione e ambienti complementari:**

- cantine, depositi, rispostigli, box, garage annessi all'edificio;
- autorimesse esterne;
- scale di collegamento tra i locali sopracitati.

#### 3.3. **Regolazione delle aperture degli ingressi delle attività commerciali:**

- limitare l'apertura delle porte al tempo minimo necessario per gli utilizzatori e per le movimentazioni delle merci.

### 4) **DIVIETO DELL'UTILIZZO DI GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA DI CLASSE INFERIORE A 4 STELLE, AL PRIMO E SECONDO LIVELLO DI ALLERTA.**

Al verificarsi sia del PRIMO LIVELLO DI ALLERTA – ARANCIO che del SECONDO LIVELLO DI ALLERTA – ROSSO, comunicati dall'ARPAV e diffusi alla cittadinanza mediante i diversi canali di comunicazione (sito istituzionale, mass media) **divieto dell'utilizzo** di generatori di calore

domestici a biomassa legnosa ( in presenza di impianto di riscaldamento a combustibile gassoso) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non siano in grado di rispettare i valori previsti almeno per la **classe 4 stelle**, avendo a riferimento la classificazione ambientale introdotta dal D.M. 186 del 07.11.2017;

- 5) **DIVIETO DI INSTALLARE GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSA CON UNA CLASSE DI PRESTAZIONE EMISSIVA INFERIORE A 4 STELLE**, secondo la classificazione stabilita dal D.M. n.186/2017. Il divieto di cui al presente punto vale con continuità dalla data di emissione della presente ordinanza fino al 31.03.2021;
- 6) **OBBLIGO DI UTILIZZARE, NEI GENERATORI DI CALORE A PELLET, di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet** che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, parte II, sez. 4, part.1, lettera d) del D.Lgs n.152/2006, sia **certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato**;
- 7) **DIVIETO DI SPANDIMENTO DEI LIQUAMI ZOOTECCNICI (NON LETAMI) FINO AL 15 APRILE 2022** esclusi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;

## D I S P O N E

Quanto segue:

1. il presente provvedimento è immediatamente efficace ed esecutivo;
2. l'Ufficio di Polizia Locale, con l'eventuale ausilio tecnico dell'ARPAV e della Provincia di Treviso (Settore Ecologia e Ambiente), provvede alla verifica di quanto disposto nella presente ordinanza;
3. a carico dei trasgressori per l'inosservanza della presente ordinanza, fatte salve eventuali fattispecie di carattere penale e amministrativo, sono applicate le sanzioni amministrative da € 25,00 a € 500,00, previste dagli artt.7 e 7 bis del D.Lgs 18.08.2000, n.267, con le procedure stabilite dalla L.689/1981;
4. di dare ampia diffusione al presente provvedimento con pubblicazione nel sito internet comunale, all'Albo comunale;
5. la trasmissione di copia del presente provvedimento ai sottoelencati soggetti interessati:  
*Prefettura di Treviso, Questura di Treviso, Comandante Vigili del Fuoco di Treviso;  
 Carabinieri di Zero Branco;  
 Sindaci dell'Agglomerato di Treviso: Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, Treviso, Villorba;  
 Provincia di Treviso;  
 ARPAV – Dipartimento Provinciale di Treviso;  
 Azienda di trasporto pubblico;  
 Azienda Ulss n.2*

## I N F O R M A

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

## I N V I T A

I cittadini ad adottare le seguenti buone prassi:

### Edifici

- approvvigionarsi di energia elettrica certificata prodotta da fonti rinnovabili: ciò consente di risparmiare 0.5 Kg di CO<sub>2</sub> (anidride carbonica=gas climalterante) per ogni chilowattora (kWh) consumato;
- rispettare le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici, sia per le caldaie a gas che per gli impianti a biomassa;
- nel caso l'abitazione sia dotata di impianto fotovoltaico, attivare gli elettrodomestici che maggiormente consumano energia (es. lavatrice, lavastoviglie) possibilmente durante le ore di sole;
- assicurare il ricambio d'aria degli edifici abitati, almeno 2-3 volte al giorno, nelle ore più calde;
- utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante;
- sostituire e/o pulire i filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di funzionamento dell'impianto;
- per le stufe a legna, qualora non sia vigente il divieto di utilizzo a causa di allerta, impiegare legna seccata stagionata; si ricorda che è sempre vietato utilizzare legno impregnato, verniciato o trattato, carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori in quanto la combustione può liberare sostanze tossiche;
- approvvigionarsi della legna preferibilmente nel periodo estivo quando essa è già stagionata e accatastarla in un luogo asciutto e protetto perché continui il processo di stagionatura;
- l'utilizzo di apparecchi soffiatori deve essere limitato alle operazioni di pulizia delle superfici erbose per ridurre il fenomeno di ri-sollevamento di polveri.

### **Traffico**

- evitare l'uso dell'automobile per gli spostamenti brevi in quanto il consumo di carburante e le conseguenti emissioni è più elevato nei primi 4 chilometri;
- evitare, laddove possibile, l'uso dell'automobile con il solo conducente negli spostamenti casa-lavoro o casa-scuola;
- non riscaldare il motore dell'automobile da fermo, ma partire con guida non aggressiva.

### **Formazione ed informazione**

- informarsi e prendere visione dei bollettini ARPAV sullo stato di qualità dell'aria consultando i link dedicati:  
[www.arpa.veneto.it/arpainforma/bollettini/aria/rete\\_pm10.php](http://www.arpa.veneto.it/arpainforma/bollettini/aria/rete_pm10.php)  
[www.arpa.veneto.it/inquinanti/mappa\\_pm10\\_statica.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/mappa_pm10_statica.php)
- prendere consapevolezza dei propri consumi di energia (elettrica e termica) per elaborare strategie e soluzioni per ridurli;
- formare ed informare i propri familiari, personale e collaboratori circa i comportamenti più opportuni per economizzare i consumi;
- limitare l'attività e la sosta all'aperto in aree ad intenso traffico delle persone appartenenti a gruppi sensibili (bambini, anziani, persone con patologie respiratorie o precarie condizioni di salute);
- evitare di tenere i bambini ad un'altezza dal suolo di 30-50 centimetri (livello nel quale si accumula la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), preferendo per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata;
- evitare di esporti all'aria aperta nelle giornate ad alto inquinamento, segnalate dall'ARPAV;
- azionare in automobile gli impianti di ricircolo dell'aria durante il transito in particolari condizioni (code, intenso traffico ecc.);
- tenere sempre presente che le patologie respiratorie e cardiache sono suscettibili agli inquinanti atmosferici.

IL SINDACO

*DURIGHETTO LUCA*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli  
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma  
autografa